

d) il trasferimento della sede legale da Milano a (CE), avvenuto nel mese di novembre 2024, veniva effettuato su esplicita intimazione dell'Agenzia delle Entrate in ragione delle risultanze istruttorie officiose della Guardia di Finanza (si v. all. 7 della produzione doc.);

e) attualmente risulta emesso in danno alla società s.r.l., decreto di sequestro preventivo – art. 322 ter e c.p. e 321 c.p.p. finalizzato alla confisca, nell'ambito del procedimento penale 9388/20-1760/21 RG GIP Tribunale di Santa Maria Capua Vetere fino alla concorrenza di € 20.864.242,99;

f) le cause che hanno determinato l'attuale crisi della ricorrente sono di natura endogena ed esogena:

- gravame tributario conclusosi con soccombenza della ricorrente in favore della Agenzia Entrate Riscossione con conseguente debitoria iscritta a ruolo dell'importo di circa euro 45 milioni garantita da iscrizione di ipoteca sul patrimonio immobiliare della stessa;

- sentenza di condanna a carico della ricorrente al risarcimento del danno dell'importo di € 4.489.564,31 per illegittimo uso di marchio in favore della creditrice società

- impasse dell'attività sociale provocata dalle azioni esecutive intraprese in forza del menzionato titolo con conseguente calo di fatturato, ridimensionamento del personale e criticità di cash flow che non consente, nel breve periodo, di far fronte agli obblighi correnti.

Pertanto, ritenendo sussistere una grave condizione di squilibrio economico e finanziario non riconducibile ad uno stato di insolvenza, la debitrice ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «concedere alla ricorrente il termine di 60 gg o il diverso termine che il Tribunale riterrà di accordare, per il deposito di una domanda di omologazione di “accordo di ristrutturazione dei debiti” (che sarà eventualmente raggiunto con i creditori) ex art. 57 CCII e ss. Ovvero per il deposito di una domanda di “concordato preventivo” ex art. 84 e ss. CCII, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, nonché l'ulteriore documentazione ex art. 39, comma 1 e 3 CCII; che, tenuto conto della particolare situazione di crisi in cui versa la ricorrente, codesto Ill.mo Tribunale di compiacia di concedere per la medesima durata, salvo proroga, idonee misure ex art. 54 CCII sul patrimonio della stessa Ricorrente; il tutto con riserva di integrare eventualmente la presente domanda e di fornire chiarimenti e/o depositare i documenti che l'Ill.mo Tribunale dovesse richiedere».

Ciò premesso, occorre ricordare che l'art. 40 comma 10 CCII dispone quanto segue: *Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente.*

Il Tribunale ritiene che la citata norma – anche ove dispone la riunione della domanda formulata dal debitore per la regolazione della propria crisi ed insolvenza pendente un autonomo e separato ricorso di liquidazione giudiziale – costituisca applicazione del principio di carattere processuale dettato dall'art. 7 CCII.

Invero tale articolo, intitolato “Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza”, integra approdo normativo della giurisprudenza formatosi nel vigore della legge fallimentare quanto alle modalità di



coordinamento delle plurime domande di apertura di procedure concorsuali pendenti contro o proposte dal medesimo debitore in crisi o insolvente.

Giova richiamare, al riguardo, quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle pronunzie. N. 9935/2015 e n. 9936/2015, secondo cui *"In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai www.ecnews.it Page 5/19 Edizione di mercoledì 6 Novembre 2024 sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo. (Rigetta, App. Venezia, 04/06/2013)";*

La *ratio* dell'articolo 7 può quindi dirsi rinvenuta nell'esigenza di assicurare una pluralità di obiettivi e, in special modo: 1) il coordinamento tra più domande di diverso contenuto formulate dal debitore e dagli altri soggetti legittimati ex art. 37 CCII, mediante la trattazione all'interno di un unico "contenitore processuale"; 2) l'economia di mezzi processuali; 3) la trattazione prioritaria degli strumenti conservativi di regolazione della crisi e dell'insolvenza rispetto agli strumenti liquidatori; 4) l'evitare condotte abusive, assicurando il rispetto del principio di priorità di cui al punto precedente solo mediante il riscontro delle condizioni indicate nel co. 2 dell'art. 7; ciò, invero, memore il legislatore dell'orientamento di legittimità che riteneva inammissibile la domanda concordataria ove espressione di un abuso del processo: "che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti";

Ebbene, nel caso specifico la ricorrente ha tempestivamente depositato la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, giacché in termini rispetto al ricorso di liquidazione giudiziale promosso a suo carico da un creditore presso il Tribunale di Milano, con prima udienza fissata ex art. 41 CCII per il giorno 4.06.2025.

Il Collegio ritiene, pertanto, che in applicazione dei principi della trattazione unitaria e prioritaria delle domande di cui al superiore dettaglio, spetti al Tribunale previamente adito ut supra valutare la propria competenza ex artt. 27 e 28 CCII e quindi: a) ove stimata sussistente la propria cognito, adottare i conseguenti provvedimenti ex art. 7, 40, 44 e 54 CCII; b) in caso contrario, rimettere gli atti a questo Ufficio.

Va quindi disposto la rimessione degli atti al Tribunale di Milano per la riunione al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da _____ nei confronti dell'odierna ricorrente.

P.Q.M.

Letti gli artt. 7 c. 2 e 40 CCII;

dispone la riunione del procedimento iscritto al P.U. R.G. n. 132-1/2025 al fascicolo relativo al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al Tribunale di Milano da _____

nei confronti de **La**

S.R.L..

Manda alla cancelleria per l'immediato corso e per le comunicazioni di rito



Santa Maria Capua Vetere, 3.6.2025

Il Presidente est.

Dr. Enrico Quaranta

